

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo



GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MARZO 2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	4
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA	4
ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI.....	4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA	7
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE E BANCA DATI UTENZE.....	7
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	12
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	12
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE	12
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	14
ART. 11 - PAGAMENTI	15
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI	16
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	17
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	18
ART. 15 - OBIETTIVI	19
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	20
ART. 17 - PENALITÀ	23
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	27
ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	27
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	29
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	30
ART. 22 - SPESE	30
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE	31
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	31
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	32
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO.....	33
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE.....	35
ART. 27 – CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	39
ART. 28 – ECOSPORTELLO	40
ART. 29 - CALENDARIO DEI SERVIZI, COMUNICAZIONE E APPLICAZIONE INFORMATIVA	40
ART. 30 - COOPERAZIONE	42
ART. 31 – AVVIO DEI SERVIZI E FASE TRANSITORIA	42
ART. 32 – QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF).....	43
ART. 33 – REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TRIBUTO/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	45
ART. 34 – RISERVATEZZA	47

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale"* (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022) ed in riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 20 aprile 2017 recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani"*.

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti nel territorio del Comune di Valle Castellana (TE). Per semplicità, nel seguito, il termine "Ente" si riferirà al Comune di Valle Castellana.

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dell'Ente secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
 - 1. raccolta domiciliare della frazione urbana residua, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, toner prodotti dalle utenze del territorio;
 - 3. raccolta in modo differenziato di oli vegetali esausti e di indumenti usati dalle utenze del territorio;
 - 4. raccolta domiciliare su chiamata di rifiuti ingombranti e di RAEE, prodotti da utenze domestiche e non domestiche;
 - 5. raccolta domiciliare su chiamata di scarti verdi prodotti da utenze domestiche;
 - 6. Trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare
- b) servizi di igiene urbana, quali spazzamento strade (ove previsto), pulizia delle aree mercatali e manifestazioni ed altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati;
- c) attivazione di un sistema informativo duale per il controllo e la gestione dei servizi e dei dati, realizzazione e gestione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e di contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, attivazione di ogni obbligo di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF e rispetto degli standard di qualità contrattuale o tecnica secondo lo Schema Regolatorio I di cui all'art. 3 della Delibera ARERA n.15/2022 *"Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani"*;
- d) campagna di comunicazione e sensibilizzazione;
- e) calcolo dell'impronta ecologica dei servizi oggetto di gara;
- f) oneri/ricavi di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel presente capitolato.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e

s.m.i. originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire l'impresa appaltatrice (*di seguito anche I.A.*) per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di **sette anni (ottantaquattro mesi)**. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.

ART. 4 – Stipula del contratto e documenti allegati

L'Ente, esaurita la procedura di gara ed approvati i relativi atti, fissa la data della stipula del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice:

- Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, anche in pendenza di contenzioso.
- Il contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nel caso di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva.
- Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, entro i successivi **30 giorni**, anche in pendenza di contenzioso, l'operatore economico deve rimettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- a) Piano economico finanziario di affidamento che dovrà essere redatto e successivamente validato secondo quanto stabilito all'art.33 del presente Capitolato;
- b) Piano economico di congruità dei servizi a regime che dovrà essere redatto secondo quanto stabilito all'art.33 del presente Capitolato;
- c) Carta della qualità del servizio (TQRIF), per le parti di propria competenza, secondo quanto disposto dall'art. 32 del presente Capitolato e secondo gli impegni assunti con l'offerta tecnica;
- d) Inventario dei beni strumentali offerti in sede di gara, da aggiornare ogni 3 mesi in base ai cespiti acquisiti;
- e) Elenco del personale oggetto di trasferimento come previsto dall'offerta tecnica;
- f) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato come previsto dall'offerta tecnica;
- g) Cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Capitolato;
- h) Polizze secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

La trasmissione della predetta documentazione e la validazione dei Piani economici di cui ai precedenti punti a) e b) sono condizione necessaria per la stipula del contratto.

Qualora entro i termini fissati, l'I.A. non trasmetta i documenti di cui ai precedenti punti da a) ad h), non permetta la validazione dei Piani Economici di cui ai precedenti punti a) e b), non rispetti quanto stabilito all'art.33 del presente Capitolato, non addivenga per qualsiasi motivo alla stipula del contratto o non dia regolare inizio al servizio, le somme depositate a titolo cauzionale saranno incamerate dall'Ente, che provvederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto, una volta completate le procedure necessarie per il trasferimento del personale cessante, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco completo del personale trasferito dal gestore cessante, che andrà a sostituire il documento di cui alla precedente lettera e).

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco completo delle banche dati relative al Servizio affidato, che andrà a sostituire il documento di cui alla precedente lettera f).

La Carta di Qualità del servizio (TQRIF) sarà successivamente integrata con i seguenti programmi, ove previsti dal servizio oggetto di affidamento, che, ai sensi del predetto art. 32 del CSA, l'aggiudicatario dovrà rimettere entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto:

- Programma delle attività di raccolta e trasporto;
- Programma delle attività di spazzamento e lavaggio;
- Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità;
- Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità (esclusivamente per gli schemi regolatori III e IV);

Successivamente alla firma del contratto si procederà all'avvio dei servizi, che sarà sancito da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'I.A. dovrà trasmettere all'Ente nei 10 giorni lavorativi antecedenti la sottoscrizione del verbale di avvio dei servizi il nominativo del Responsabile Operativo di cui all'art. 27 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 si potrà procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche a far data dal giorno successivo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dall'Ente e controfirmati dai contraenti:

- a) il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", firmato per accettazione dalla Impresa aggiudicataria;
- b) il "Disciplinare Tecnico", firmato per accettazione dalla Impresa aggiudicataria, compreso l'elenco dei prezzi unitari;
- c) l'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria comprensiva delle proposte migliorative ed integrative offerte;
- d) Piano economico finanziario di affidamento che dovrà essere redatto e successivamente validato secondo quanto stabilito all'art.33 del presente Capitolato;
- e) Piano economico di congruità dei servizi a regime che dovrà essere redatto secondo quanto stabilito all'art.33 del presente Capitolato;
- f) Carta della qualità del servizio (TQRIF), per le parti di propria competenza, secondo quanto disposto dall'art. 32 del presente Capitolato e secondo gli impegni assunti con l'offerta tecnica;
- g) Inventario dei beni strumentali;
- h) Elenco del personale oggetto di trasferimento;
- i) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- j) Cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Capitolato;
- k) Polizze secondo quanto disposto dal presente Capitolato.
- l) il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto dall'Impresa appaltatrice.

Si evidenzia che l'Ente appaltante non ha redatto il DUVRI e che tale documento potrà essere redatto/aggiornato dallo stesso Ente, anche su proposta della Ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità del servizio; tale documento potrà, inoltre, essere redatto/integrato su proposta della Ditta aggiudicataria od a seguito della valutazione dell'Ente appaltante, a cura della Ditta aggiudicataria stessa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti all'oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (mastelli, bidoni e/o cassonetti, container, isole ecologiche o strutture ad accesso informatizzato, ecc.), forniti alle utenze e/o posizionati nel territorio, comprese eventuali dotazioni hardware ed ogni banca dati relativa ai servizi oggetto di appalto, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e dimensione, rimarranno di proprietà dell'Ente.

Sarà responsabilità dell'I.A., al termine del Contratto, garantire al nuovo soggetto gestore la continuità di utilizzo dei sistemi informatici messi in opera, ed attivarsi per evitare qualunque sospensione delle attività di contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze o la tracciabilità dei flussi di rifiuti prodotti nel territorio. Sarà inoltre responsabilità dell'I.A. garantire che qualunque banca dati o contenuto informativo, compresi quelli attinenti al TQRIF, che, come indicato al precedente comma, rimarrà di proprietà dell'Ente, possa essere utilizzato dallo stesso Ente e dal nuovo soggetto gestore senza alcuna penale, vincolo od altro che ne possa limitare la continuità gestionale. Tale clausola si applica, a titolo indicativo e non esaustivo, ai database delle utenze, al censimento delle attrezzature stradali o di prossimità, ai database della consegna di attrezzature, ammortizzabili e non, destinati alle utenze. A tal pro, i contenuti informativi di cui sopra dovranno essere resi, alla scadenza, in formati elettronici compatibili con le strumentazioni informatiche a disposizione dell'Ente o indicate dall'Ente.

ART. 6 - Controllo dell'Ente e Banca Dati Utenze

L'Ente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'articolo Art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Il DEC, nonché gli eventuali assistenti operativi dello stesso, possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

Il DEC è il soggetto titolato a dare indicazioni/ordini riguardanti le modalità di esecuzione del contratto all'impresa appaltatrice nel rispetto di quanto previsto all'Allegato II.14, Capo II, del Codice. Eventuali iniziative di qualsiasi natura (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, spostamento e/o eliminazione contenitori, installazione/eliminazione cestini gettacarte, variazione servizi, ecc.), intraprese dall'impresa appaltatrice senza autorizzazione del DEC, ovvero in accoglimento di richieste formulate da terzi, saranno considerate a tutti gli effetti illegittime e pertanto sanzionate ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni impartite, per la risoluzione di problemi operativi, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero dall'Assistente operativo.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

In particolar modo le attività di controllo del DEC saranno indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, nel Capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta, compresi quelli previsti dal TQRIF;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui al Titolo 1 – Principi Generali del D.Lgs. 36/2023.

Tale controllo sarà condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e sarà realizzato sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo risulteranno da apposito processo verbale, che sarà redatto a conclusione di ogni anno contrattuale.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere.

L'impresa appaltatrice deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'impresa appaltatrice deve disporre, entro tre mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, un sistema informativo duale di gestione dei dati ossia un sistema di controllo, con caratteristiche minime descritte nel Disciplinare Tecnico, al quale l'Ente o i soggetti delegati dall'Ente possano accedere in remoto, per esempio tramite apposito ed idoneo portale web e password di accesso, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati, tra cui (elenco minimale e non esaustivo), con cadenza almeno giornaliera:

- numero e tipo di utenze servite,
- numero di abitanti serviti,
- estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,
- contabilizzazione dei conferimenti registrati,
- banca dati utenze, comprensiva di ogni informazione relativa alle utenze ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale, tra cui anche la registrazione dei conferimenti per ogni tipologia di rifiuto prevista nel contratto dei servizi, come meglio specificato di seguito,
- registrazione dell'orario di passaggio dei mezzi di cui agli articoli 35 e 42 della Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in ogni via/piazza/mercato del territorio, con indicazione della squadra operativa, della giornata, ora, minuti e secondi,
- verifica dei mezzi in operatività mediante GPS, compresa indicazione dei km percorsi dai mezzi di raccolta in ogni turno di raccolta e consumo di carburante dei mezzi di raccolta in ogni turno di raccolta,
- registrazione dei flussi giornalieri di utenti e di materiali nel Centro di Raccolta, compresi orari di apertura del centro,
- tipo e frequenza dei disservizi verificatisi, compreso numero, entità e localizzazione degli errati conferimenti,
- il Programma delle attività di raccolta e trasporto, con eventuali modifiche settimanali,
- il Programma delle attività di spazzamento e lavaggio, con eventuali modifiche settimanali,
- ogni attività di comunicazione e contatto con le utenze presso ecosportelli online e/o fisici, numero verde, app ed eventuali altri, comprensivi di reclami/segnalazioni presentati e risposte fornite con relativi tempi di risposta e, comunque, ogni parametro o elemento previsto nella Delibera ARERA

n.15 del 18.01.22 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, di cui all’art. 32 del presente capitolato,

- ogni altro elemento utile o necessario per la verifica del contratto da parte del DEC o previsto nella Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”,
- ogni elemento richiesto previsto al Titolo II (artt. 3-7) e Appendice I della Delibera ARERA n.387 del 03.08.23 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

Con cadenza almeno mensile, dovranno invece essere trasmesse le informazioni di seguito elencate (elenco minimale e non esaustivo):

- quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici EER), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, cassonetto stradale, centri di raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica),
- destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte; centri di trattamento, di recupero, di preparazione per il riutilizzo e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.,
- somme eventualmente pagate dall’appaltatore agli impianti di destino, nonché i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la raccolta, il riutilizzo e/o la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
- elenco operatori in forza presso il cantiere, nel periodo di riferimento, specificando nominativo, tipologia di contratto, livello contrattuale, qualifica, mansioni svolte, ore lavorative settimanali, ecc., che dovrà essere aggiornato ad ogni variazione,
- elenco mezzi impiegati, specificando marca, modello, portata, targa, categoria emissione, data di immatricolazione, che dovrà essere aggiornato ad ogni variazione,
- flussi rifiuti ed utenze, orari apertura ed ogni altra informazione relativa alla gestione del Centro di Raccolta,
- flussi rifiuti ed ogni altra informazione relativa allo svuotamento dell’isola ecologica in area portuale,
- eventuali dati sul compostaggio domestico e di comunità,
- numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare e per quella in postazioni centralizzate ad accesso informatizzato,
- numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia (quantità di rifiuti trasportate),
- numero di eventi, mercati, sagre e feste specificatamente individuati,
- attività di formazione del personale (salute, sicurezza, ambiente),
- attività di comunicazione alle utenze e *Customer Satisfaction*,
- ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente,
- report sintetici delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti,
- report dettagliato sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del servizio da parte delle utenze);
- report dettagliato su eventuali criticità dei servizi oggetto di appalto.

A questo scopo l'I.A. deve presentare nell'offerta tecnica adeguata descrizione che consenta all'Ente di consultare ogni elemento di cui al sistema informativo duale sopra descritto, compresa la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al suo funzionamento

Si specifica che ai sensi del DM Ambiente 20 aprile 2017 "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati Copertura integrale dei costi Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione della **Banca Dati Utenze**, compresi aggiornamenti (con cadenza giornaliera), verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore ed al numero progressivo dato al contenitore stesso.

La **Banca Dati Utenze** dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, comprese tutte le relazioni/conessioni tra i dati indicati, secondo i criteri descritti per il sistema informativo duale di cui al presente articolo ed al Disciplinare Tecnico:

UTENZE DOMESTICHE	
Identificativo utenza (Cognome e Nome, Codice Fiscale)	
Tipo utenza (domestica residente, domestica non residente)	
Indirizzo ubicazione immobile (COD_VIA comunale, Toponimo comunale, Numero Civico, <i>se esistente</i> Lettera, <i>se esistente</i> Interno)	
Indirizzo di residenza se diverso da indirizzo ubicazione immobile (COD_VIA comunale, Toponimo comunale, Numero Civico, <i>se esistente</i> Lettera, <i>se esistente</i> Interno)	
Dati catastali (codice amministrativo catastale, numero del foglio di mappa, numero della particella su cui è costruito il fabbricato, numero del subalterno)	
<i>Per utenza domestica residente:</i> numero componenti nucleo familiare	
<i>Per utenza domestica non residente:</i> eventuale parametro equivalenza indicato dal Comune	
Tipologia di immobile (es. abitazione di residenza, seconda casa, pertinenza)	
Casa singola o in condominio (utenza aggregata)	
Detrazioni spettanti	
Tipologia e volumetria dei contenitori (e sacchi) per le varie frazioni di rifiuto	
Lettture svuotamento contenitori nei servizi domiciliari ed a chiamata (con indicata data/ora e tipologia rifiuto e quantità associate a codice / chiamata ed utenza)	
Lettture conferimenti presso Isole Ecologiche Informatizzate o Centro di Raccolta o Raccolte itineranti od altre strutture centralizzate (con indicata data ed ora, tipologia rifiuto e quantità associate a codice ed utenza)	
Lettture conferimenti presso Centro del Riuso od altri sistemi di prevenzione (categoria e numero oggetti conferiti, ecc.)	
Lettture consumo/ritiro sacchi da distributore (con indicata data ed ora, tipologia sacco, tipologia rifiuto e quantità associate a codice ed utenza)	

UTENZE DOMESTICHE
Adesione a progetti di prevenzione rifiuti (es. compostaggio domestico, ecc.)
Calcolo produzione CO ₂ per ogni tipologia di conferimento misurata (espressa in kg/anno)
Eventuale quantificazione economica della CO ₂ prodotta per ogni tipologia di conferimento misurata (espressa in Euro/anno), se attivata la tariffa puntuale espressa in Euro/kgCO ₂

UTENZE NON DOMESTICHE
Identificativo utenza (Ragione Sociale, Codice Fiscale e Partita Iva)
Tipo utenza (utenza non domestica)
Indirizzo ubicazione immobile (COD_VIA comunale, Toponimo comunale, Numero Civico, <i>se esistente</i> Lettera, <i>se esistente</i> Interno)
Indirizzo sede legale se diverso da indirizzo ubicazione immobile (COD_VIA comunale, Toponimo comunale, Numero Civico, <i>se esistente</i> Lettera, <i>se esistente</i> Interno)
Dati catastali (codice amministrativo catastale, numero del foglio di mappa, numero della particella su cui è costruito il fabbricato, numero del subalterno)
Superficie utenza
Codice ATECO
Attività svolta
N. classe/categoria di appartenenza (riferimento DPR 158/99)
Immobile singolo o condominio (utenza aggregata)
Detrazioni spettanti
Richieste di servizio limitato (Dlgs 116/2021)
Tipologia e volumetria dei contenitori (e sacchi) per le varie frazioni di rifiuto
Lettture svuotamento contenitori nei servizi domiciliari ed a chiamata (con indicata data/ora e tipologia rifiuto e quantità associate a codice / chiamata ed utenza)
Lettture conferimenti presso Isole Ecologiche Informatizzate o Centro di Raccolta o Raccolte itineranti od altre strutture centralizzate (con indicata data ed ora, tipologia rifiuto e quantità associate a codice ed utenza)
Lettture conferimenti presso Centro del Riuso od altri sistemi di prevenzione (categoria e numero oggetti conferiti, ecc.)
Lettture consumo/ritiro sacchi da distributore (con indicata data ed ora, tipologia sacco, tipologia rifiuto e quantità associate a codice ed utenza)
Adesione a progetti di prevenzione rifiuti (es. compostaggio domestico, ecc.)
Calcolo produzione CO ₂ per ogni tipologia di conferimento misurata (espressa in kg/anno)
Eventuale quantificazione economica della CO ₂ prodotta per ogni tipologia di conferimento misurata (espressa in Euro/anno), se attivata la tariffa puntuale espressa in Euro/kgCO ₂

I dati dovranno essere trasmessi all'Ente in forma di tracciato compatibile con la strumentazione informatica dello stesso Ente e pertanto, se necessario, la Ditta appaltatrice dovrà svolgere ogni attività

necessaria a garantire la connessione in automatico tra le informazioni disponibili sul proprio sistema informatico con il sistema informatico dell'Ente, garantendone la **completa e continua interoperabilità**, e sarà unico soggetto responsabile in caso di malfunzionamento sia del proprio sistema informatico che della corretta e completa trasmissione dei dati al sistema dell'Ente.

L'Impresa Appaltatrice provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti effettuata dall'Ente ed in particolare curerà l'acquisto e la tenuta dei registri di carico e scarico, l'acquisto e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti, la compilazione delle schede per la raccolta delle informazioni da parte dell'Osservatorio Provinciale di Rifiuti, la compilazione dei M.U.D. (Modello Unico di dichiarazione ambientale), la compilazione delle schede ORSO, rispettando le tempistiche previste.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- Garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico;
- Svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno (mattutino per le utenze domestiche), anche su più turni, se non indicato diversamente nel Disciplinare Tecnico, o concordato successivamente con l'Ente;
- Garantire il rispetto di quanto previsto nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale";
- Garantire il rispetto di quanto previsto nella Delibera ARERA n.15/2022, come riportato nell'art. 32 del presente Capitolato;
- Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

La ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 deve prestare garanzia definitiva nelle forme e modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

L'I.A. costituisce e consegna all'Ente almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma assicura l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'Ente per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'Ente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Per salvaguardare l'interesse pubblico in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'I.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'I.A.

L'Ente può incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'I.A. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data

di scadenza del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Ente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'I.A., di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il documento di cui al precedente comma deve attestare che sia liquidata e saldata ogni pendenza e verificata da parte dell'Ente la continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

Per quanto non espresso si rimanda all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo massimo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato in **Euro 1.302.000,00 (oltre IVA)** per il periodo di durata contrattuale di cui all'art. 3, comma 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è così suddiviso:

- **importo a corpo**, posto a base di gara e soggetto a ribasso, per il periodo di durata contrattuale, pari ad **Euro 1.193.059,77 (oltre IVA)**, comprendente tutte le attività di cui all'art. 1 del presente capitolato ad esclusione dei costi di trattamento del rifiuto indifferenziato (EER 200301), di cui:
 - **677.915,98 Euro per costi della manodopera;**
 - **0,00 Euro per costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale;**
- **importo a misura**, corrisposto all'I.A. secondo quanto previsto all'Art. 16 del presente capitolato, per il periodo di durata contrattuale, pari ad **Euro 108.940,23 (oltre IVA)**, riferito al trattamento del rifiuto indifferenziato (EER 200301).

L'Ente, ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto si riserva di esercitare l'opzione della proroga tecnica dei servizi, per un periodo massimo di mesi sei, pari a complessivi **Euro 93.000,00 (oltre IVA)**;

Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo complessivo massimo stimato dell'appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a **Euro 1.395.000,00 (oltre IVA)**.

Tale importo è così suddiviso:

- **importo a corpo**, posto a base di gara e soggetto a ribasso, per il periodo di durata contrattuale, pari ad **Euro 1.278.278,33 (oltre IVA)**, comprendente tutte le attività di cui all'art. 1 del presente capitolato ad esclusione dei costi di trattamento del rifiuto indifferenziato (EER 200301), di cui:
 - **726.338,55 Euro per costi della manodopera;**
 - **0,00 Euro per costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale**
- **importo a misura**, corrisposto all'I.A. secondo quanto previsto all'Art. 16 del presente capitolato, per il periodo di durata contrattuale, pari ad **Euro 116.721,68 (oltre IVA)**, riferito al trattamento del rifiuto indifferenziato (EER 200301), **soggetti a ribasso**.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e vista la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1083 del 25 ottobre 2017, si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati valutati **pari a zero** e non è necessario pertanto redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, compresa ogni eventuale offerta migliorativa, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti all'oggetto del contratto, come specificato all'art. 12 del presente capitolato.

Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto;
- i compensi per gli eventuali servizi integrativi e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, se richiesto dall'Impresa Appaltatrice, sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Impresa Appaltatrice entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione, è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura così computate:

- un dodicesimo dell'importo a corpo posto a base di gara al quale deve essere applicato il ribasso offerto in sede di offerta dall'Impresa appaltatrice, e
- un dodicesimo dell'importo a misura calcolato secondo quanto previsto all'art. 16 del presente capitolato, salvo conguaglio al termine dell'anno solare (o, solo per l'ultimo anno, al termine del contratto). La fattura dovrà preliminarmente al pagamento essere approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che attesterà la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I.), da Consorzi, da imprese aderenti al contratto di rete, da GEIE, l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti/consorziate del raggruppamento/consorzio/rete.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010. In relazione al disposto dell'art.3 della L.13.8.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, la ditta prima della stipula del contratto, dovrà comunicare il C/C postale o bancario dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi degli artt. 12 e 16 seguenti.

L'Ente non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni o sanzioni od altro, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 10 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente. In caso di sanzioni per inadempienza agli obblighi contrattuali, si rimanda a quanto specificato all'art. 17 del presente capitolato.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata/pecmail, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'impresa appaltatrice s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare o ridurre o comunque modificare, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato che comportino fino al **5% (cinque per cento)** di variazione in più o in meno dei costi riferiti ai singoli servizi (per esempio, spazzamento manuale, raccolta domiciliare della frazione organica, ecc.), a seguito dei seguenti fattori:

- a) Modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati comprese disposizioni emanate da ARERA;
- b) Introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall'Ente;
- c) Aumento o diminuzione delle superfici interessate dai servizi di igiene urbana per nuove strade e piazze, in variazione a quanto previsto nel contratto dei servizi;
- d) Aumento o diminuzione delle frequenze di raccolta dei servizi su richiesta dall'Ente;
- e) Aumento o diminuzione del numero di utenze, distinte tra utenze domestiche e non domestiche, tenendo conto del numero di utenze iscritte a Ruolo Tari o nella Banca Dati Utenze alla data di presentazione dell'offerta;
- f) Variazione, rispetto a quanto previsto nel progetto offerta, del numero di utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, decidano di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, tenendo conto anche della riduzione della quantità di rifiuti destinati a trattamento/smaltimento e recupero.

Non potranno essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte dell'Impresa Aggiudicataria in sede di gara rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio da servire.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 120 del Codice.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Nel caso di variazioni eccedenti il limite indicato al primo comma, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dal RUP, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta. In assenza o carenza di tali informazioni, ad esclusiva valutazione da parte del RUP, verrà attivata la procedura di cui al seguente comma.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti, preliminarmente sulla base del prezzario di cui all'allegato D) al Disciplinare Tecnico, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Per la quantificazione dei costi relativi a servizi le cui componenti di costo non siano stati previsti nel prezzario di cui all'allegato D) al Disciplinare Tecnico, dovranno essere utilizzati Prezzari con carattere di ufficialità accettati dalle parti (i.e. listino prezzi/mercuriali della CCIAA di competenza, listini certificati da organizzazioni professionali, ecc.).

È fatto divieto all'Impresa Appaltatrice di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Capitolato e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Ente.

L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per l'Impresa Appaltatrice, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'esecuzione di attività non previste dal presente Capitolato e relativi allegati o non autorizzate in forma scritta da parte dell'Ente non danno titolo all'Impresa Appaltatrice di pretendere alcun tipo di adeguamento del prezzo contrattuale.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 60 del Codice, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'Impresa Aggiudicataria danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Impresa Aggiudicataria.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerenti con il Modello Tariffario (MTR) vigente (allegato alla Delibera n.363/2021 o successive modifiche), ovvero, in difetto di tali provvedimenti, sulla base del tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi (a partire dal mese di stipula del contratto) dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI).

In caso di adeguamento o variazione dei servizi si rimanda all'art. 12 del presente capitolato.

In caso di variazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti di destino si rimanda all'art. 16 del presente capitolato.

L'Impresa Appaltatrice, inoltre, assume la responsabilità dell'efficacia delle azioni di prevenzione di rifiuti che la stessa dovrà sviluppare nel territorio durante la vigenza contrattuale, per cui, eventuali variazioni in aumento dei costi relativi alle componenti di costo CTS e CTR a causa di incremento della produzione dei rifiuti saranno considerate conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in capo all'Impresa stessa e l'eventuale eccedenza di costo delle citate componenti, verrà posta in detrazione nel PEF di competenza ai sensi dell'art. 4.6 del MTR-2, oggi vigente o successive variazioni. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per aumenti della produzione dei rifiuti.

ART. 14 - Disciplina del subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'Art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'impresa aggiudicataria può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Ente a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare nei modi previsti dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, a pena di nullità, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni dello stesso, essendo il presente appalto ad alta intensità di manodopera.

Si evidenzia che:

- il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 49,99% dell'importo complessivo del contratto.
- l'impresa aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'I.A. è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'Ente con specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo alla impresa/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare e sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), nonché tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l'espletamento dei servizi subappaltati.

L'I.A. provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'impresa aggiudicataria. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'impresa aggiudicataria, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'impresa aggiudicataria. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'impresa aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori:

- è fatto obbligo all'I.A. di trasmettere all'Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- qualora l'I.A. non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Ente sospende il successivo pagamento a favore dell'I.A.;
- l'Ente provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'Art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e, comunque, solo in casi eccezionali essendo obbligatorio il pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista da parte dell'I.A.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori:

- le imprese subcontraenti devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'I.A. che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il proprio piano di sicurezza;
- copia del piano deve essere trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, all'Ente e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- Un aumento generalizzato dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti;
- Consolidamento e costante miglioramento dei servizi di pulizia delle aree pubbliche finalizzati a garantire la migliore qualità urbana possibile ai frequentatori;
- L'eliminazione dal territorio di qualunque cassonetto a libero accesso;
- L'attivazione di iniziative tese a prevenire la produzione dei rifiuti;
- Il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- Realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo, i sistemi informatici di gestione del servizio;
- Gestione efficace dei sistemi di contabilizzazione delle quantità eventualmente utilizzabili per la puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in applicazione della TARIP.

La ditta dovrà garantire un risultato di raccolta differenziata **non inferiore al 70% a partire dal primo anno solare intero di contratto**, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo o successive modifiche, mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno d'appalto.

Restano a carico dell'impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio, eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 16 - Spese di smaltimento e trattamento dei rifiuti

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative al conferimento e al trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.

Si specifica che l'Impresa Appaltatrice assume la responsabilità dell'efficacia delle azioni di prevenzione di rifiuti che la stessa avrà previsto nell'offerta tecnica e che dovrà sviluppare nel territorio durante la vigenza contrattuale, per cui, eventuali variazioni in aumento dei costi relativi alle componenti di costo CTS e CTR a causa di incremento della produzione dei rifiuti saranno considerate conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in capo all'Impresa stessa e l'eventuale eccedenza di costo delle citate componenti, verrà posta in detrazione nel PEF di competenza ai sensi dell'art. 4.6 del MTR-2, oggi vigente, o successive variazioni. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per aumenti o variazioni di qualunque entità della produzione dei rifiuti.

Si specifica inoltre che l'Impresa Appaltatrice assume la responsabilità dell'obiettivo offerto di produzione dei rifiuti indifferenziati (EER 200301) ed oggetto di specifico punteggio di gara, per cui, eventuali variazioni in aumento dei costi relativi alla componente di costo CTS a causa di incremento della produzione dei rifiuti indifferenziati saranno considerate conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi offerti dall'azienda stessa ed oggetto di specifico punteggio di gara, e l'eventuale eccedenza di costo della citata componente, verrà posta in detrazione nel PEF di competenza ai sensi dell'art. 4.6 del MTR-2, oggi vigente, o successive variazioni. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per aumenti o variazioni di qualunque entità della produzione dei rifiuti indifferenziati.

L'I.A. deve disporre di idonei impianti di destinazione finale per lo smaltimento o recupero di tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi di cui al presente Capitolato, compresi eventuali rifiuti abbandonati, con la sola esclusione dei rifiuti indifferenziati (EER 200301) che dovranno essere conferiti in impianti indicati dall'Ente.

L'I.A. dovrà individuare gli impianti di propria competenza nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente procederà, entro il 30 settembre di ogni anno, ad una mera ricognizione delle disponibilità impiantistiche presenti in Abruzzo, comunicando alla Ditta aggiudicataria l'impianto di destinazione più favorevole ed il prezzo di conferimento applicato. Nel caso in cui la Regione Abruzzo/AGIR individuino nell'ambito dei propri atti di pianificazione ovvero delle disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF gli impianti di trattamento "minimi"/"intermedi" cui conferire il rifiuto indifferenziato (EER 200301), l'Ente comunicherà alla Ditta aggiudicataria l'impianto di conferimento individuato dalla Regione Abruzzo/AGIR unitamente alla tariffa di conferimento.

Sarà onere, poi, della Ditta aggiudicataria procedere alla sottoscrizione del contratto per il conferimento del rifiuto con l'operatore economico titolare dell'impianto di destinazione.

Rifiuti indifferenziati EER 200301

Le valutazioni poste a base di gara sono determinate considerando una tariffa pari a **165,00 €/ton**, iva esclusa; in tale valore sono esclusi costi di trasporto presso il citato impianto od eventuali costi di trasferimento, che restano a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

I costi del rifiuto indifferenziato (EER 200301) sono stati computati nel presente progetto considerando la produzione derivante dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere pari al **70%** con una produzione di indifferenziato pari a **94,3 ton/anno**.

I costi che verranno considerati nel canone saranno quelli dati dal prodotto tra la produzione di cui al precedente comma, ovvero quella offerta dalla ditta aggiudicataria come rifiuto indifferenziato se migliorativa, per la tariffa di conferimento posta a base di gara e pari a **165,00 €/ton**, iva esclusa.

Per esempio, in caso che la ditta aggiudicataria offrisse un obiettivo di produzione dei rifiuti indifferenziati (EER 200301) pari a 80,2 ton/anno, **il canone a misura per il rifiuto indifferenziato** per l'Ente sarà pari a:

$$80,2 \text{ ton/anno} \times 165,00 \text{ Euro/ton} = 13.233,00 \text{ Euro/anno, iva esclusa}$$

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione della tariffa base di trattamento del rifiuto indifferenziato (EER 200301) all'impianto indicato o come conseguenza della variazione dell'impianto di destino, alla ditta aggiudicataria verrà computato, come conguaglio al termine dell'anno solare (o, solo per l'ultimo anno, al termine del contratto), rispettivamente un incremento o una riduzione del canone dato dal prodotto tra la quantità indicata nella documentazione di gara od offerta dalla ditta aggiudicataria, se migliorativa, e la nuova tariffa di conferimento.

Per esempio ipotizzando un'offerta pari a 80,2 ton/anno, come sopra, ed una tariffa in riduzione pari a 110,00 Euro/ton, il canone annuo si adegua come segue:

$$80,2 \text{ ton/anno} \times 110,00 \text{ Euro/ton} = 8.822,00 \text{ Euro/anno, iva esclusa}$$

Per esempio ipotizzando un'offerta pari a 80,2 ton/anno, come sopra, ed una tariffa in aumento pari a 180,00 Euro/ton, il canone annuo si adegua come segue:

$$80,2 \text{ ton/anno} \times 180,00 \text{ Euro/ton} = 14.436,00 \text{ Euro/anno, iva esclusa}$$

Gli eventuali oneri in compensazione saranno riconosciuti/detratti nella prima fattura utile relativa all'annualità successiva a quella oggetto di compensazione.

In caso di variazione della produzione rifiuti indifferenziati, rispetto al valore posto a base di gara od offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, se migliorativo, non si procederà ad alcuna modifica del canone previsto.

Altre tipologie di rifiuti

Per tutti gli altri rifiuti sarà onere dell'impresa riferirsi a impianti di trattamento, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente appalto recuperabili e non, nonché delle necessarie od eventuali analisi merceologiche.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice anche i costi di smaltimento di eventuali sovralli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.

Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per aumenti delle tariffe di conferimento.

Sono ammissibili impianti che eseguono le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., fatta eccezione per l'operazione D 1 di cui all'Allegato B citato.

In ogni caso l'I.A., nell'individuazione degli impianti, deve perseguire obiettivi di economicità ed efficienza prediligendo sistemi tendenti a recuperare e riciclare materiali e recuperare energia dai rifiuti.

Gli impianti devono essere regolarmente autorizzati per la tipologia del rifiuto che gli viene conferito, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

L'I.A. si accerta del permanere dell'efficacia delle autorizzazioni per tutta la durata del Contratto, sollevando l'Ente da qualsiasi violazione in materia.

Prima dell'avvio dei servizi, e ad ogni successiva variazione, l'I.A. deve consegnare all'Ente per ciascun impianto:

- i suddetti provvedimenti autorizzativi,
- le modalità di conferimento,

- i contratti sottoscritti,
- il prezzo in termini di €/tonnellata e relativa composizione resa in maniera trasparente;
- le condizioni di pagamento.

Nel caso di sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi anzidetti, l'I.A. provvede all'immediata individuazione di impianti alternativi, dandone preventiva comunicazione all'Ente.

È inoltre a carico dell'I.A., nel caso di operazioni di cui ai punti D13, D14 e D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, l'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal titolare dell'impianto.

Gli impianti devono, di norma, accettare immediatamente il carico dei rifiuti conferito dall'I.A.; nel caso di tempi di attesa prolungati l'I.A. non potrà avanzare pretese o risarcimenti nei confronti dell'Ente.

Nel caso in cui la Regione Abruzzo in conformità alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF individui gli impianti "minimi" riferiti al trattamento della frazione organica (EER 200108) ed effettui l'individuazione dell'impianto a cui conferire, a tariffe regolate in base alla regolazione delle tariffe/costi di cui all'allegato A della stessa deliberazione ARERA, i rifiuti organici prodotti dall'Ente, l'I.A. sarà obbligata a conferire i rifiuti organici all'impianto individuato dalla Regione Abruzzo/AGIR alle tariffe dalle stesse individuate e regolate. In tale situazione si procederà ad una variazione del canone in relazione al prezzo di conferimento individuato ed ai quantitativi prodotti, nei termini che seguono.

I costi del rifiuto organico (EER 200108) sono stati computati nel presente progetto considerando la produzione derivante dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere pari al **70%** con una produzione di organico pari a **53,6 ton/anno**.

I costi che verranno considerati nel canone saranno quelli dati dal prodotto tra la produzione di cui al precedente comma, per la tariffa di conferimento pari a **100,00 €/ton**, iva esclusa:

$$53,6 \text{ ton/anno} \times 100,00 \text{ Euro/ton} = 5.360,00 \text{ Euro/anno, iva esclusa}$$

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione della tariffa base di trattamento del rifiuto organico (EER 200108) esclusivamente a seguito dell'individuazione degli impianti "minimi" di cui sopra, e solo nel caso di raggiungimento del valore minimo di RD pari al 70%, alla ditta aggiudicataria verrà computato, come conguaglio al termine dell'anno solare (o, solo per l'ultimo anno, al termine del contratto), rispettivamente un incremento o una riduzione del canone dato dal prodotto tra la quantità indicata nella documentazione di gara od offerta dalla ditta aggiudicataria, se migliorativa, e la nuova tariffa di conferimento.

Gli eventuali oneri in compensazione saranno riconosciuti/detratti nella prima fattura utile relativa all'annualità successiva a quella oggetto di compensazione.

I ricavi sono computati considerando il fattore di sharing, **$b(1+\omega)$** , di cui al Metodo Tariffario MTR-2 della Delibera ARERA n.363/2021 approvato nel Piano Economico Finanziario dell'Ente per il periodo 2022-2025.

Il valore dei ricavi CONAI a favore dell'Ente computati in base ai fattori di sharing di cui sopra, sono già stati detratti nel quadro economico complessivo.

Pertanto, spetta all'impresa appaltatrice l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali delegherà la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I./CONAI.

Variazione della distanza degli impianti di conferimento e quantificazione dei flussi

Per i rifiuti indifferenziati (codice EER 200301), fino a 200 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando il percorso più breve tra la sede del municipio dell'Ente e la sede dell'impianto, calcolato attraverso il sito <http://www.tuttocitta.it/percorso/>, selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante", non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare Tecnico, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Per tutti gli altri rifiuti non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale indipendentemente dalla distanza dell'impianto di destino.

Per tutti i mezzi di raccolta utilizzati non in esclusiva nel territorio di ogni Comune, l'I.A. deve provvedere alla pesatura dei rifiuti prima di lasciare il territorio del Comune stesso e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione dell'Ente, ogni qual volta richiesti, i seguenti dati con riferimento alla pesatura:

- a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici EER riferiti alle sole utenze del territorio dell'Ente;
- b) la suddivisione dei pesi per codici EER, per tipo di destinazione (smaltimento, recupero, ecc.) e per singolo flusso (porta a porta, centro di raccolta, ecc.).

È inoltre a carico dell'I.A. la compilazione e restituzione del formulario (FIR) di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., compresa la documentazione della pesatura in forma scritta.

La pesatura in uscita dal Comune deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata che sarà indicato, all'Ente, dall'I.A. almeno cinque giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

In alternativa alla pesatura di cui ai precedenti commi, l'I.A. potrà computare la quantità di rifiuti in misura indiretta attraverso il volume raccolto dato dalla lettura dei contenitori svuotati per il relativo volume, laddove tale lettura sia associata all'utenza secondo i criteri indicati nel presente Capitolato: tale computo sarà possibile solo se espressamente indicato dall'Ente.

ART. 17 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'I.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del RUP. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
Parziale attivazione dei servizi di cui all'art. 1 nei termini indicati all'art. 31	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00 per ogni servizio contestato e per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione dei servizi di cui all'art. 1 nei termini indicati all'art. 31	Da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 per ogni servizio e per ogni giorno di ritardo
Conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento o conferimento dei rifiuti presso impianti non autorizzati	Da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione
Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
Mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione

INADEMPIENZA	PENALE
Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata	Da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione previsto nel contratto ed allegati
Omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio entro termini previsti dalla segnalazione dell'Ente	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
Mancato lavaggio e/o disinfezione dei cassonetti entro i termini fissati	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione e per giorno di ritardo
Mancata pulizia dei rifiuti a terra vicino apposito contenitore, entro un raggio di 5 metri	Da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00 per ogni contestazione
Mancato svolgimento del servizio di spazzamento	Da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.500,00 al giorno
Incompleto svolgimento del servizio di spazzamento	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione
Mancato svuotamento dei cestini	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00 al giorno
Incompleto svuotamento dei cestini	Da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 100,00 per ogni contestazione
Mancata attuazione e/o gestione della Banca Dati Utenze	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione
Incompleta attuazione e/o gestione della Banca Dati Utenze	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione per ogni giorno
Mancata attuazione delle attività di consulenza per la tariffa puntuale, nei termini indicati all'art. 31, nei modi descritti nel Disciplinare Tecnico e/o nell'offerta tecnica	Da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione
Incompleta attuazione delle attività di consulenza per la tariffa puntuale, nei modi descritti nel Disciplinare Tecnico e/o nell'offerta tecnica	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di incompleta attuazione/gestione
Mancata effettuazione delle campagne informative	Da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 per ogni campagna di comunicazione non realizzata nel rispetto dei tempi previsti dal contratto ed allegati
Incompleta effettuazione delle campagne informative	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione rispetto a quanto previsto

INADEMPIENZA	PENALE
	dal contratto ed allegati
Mancata attivazione nei termini indicati all'art. 31 o mal funzionamento del numero verde	Da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00 per ogni giorno per ogni singola contestazione
Mancata o parziale attivazione nei termini indicati all'art. 31 dell'applicazione di cui all'art.29	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione nei termini indicati all'art. 31 del sistema informativo duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente o soggetti terzi indicati dall'Ente, di cui all'articolo 6 del presente capitolato e all'articolo 16 del Disciplinare Tecnico, nei termini e tempi indicati	Da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo
Carenza di funzionamento del sistema informativo duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente o soggetti terzi indicati dall'Ente, di cui all'articolo 6 del presente capitolato e all'articolo 16 del Disciplinare Tecnico, nei termini e tempi indicati	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni giorno di malfunzionamento
Mancato o parziale funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più utenze nel servizio di raccolta domiciliare e/o presso le raccolte itineranti e/o presso le strutture ad accesso informatizzato, che possa pregiudicare l'applicazione della tariffa puntuale da parte dell'Ente	Da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni frazione di rifiuto
Mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio rispetto ai tempi previsti all'art. 25	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni infrazione
Mancata trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini e tempi indicati	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo
Svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato nell'offerta tecnica	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni unità di mezzo od unità di personale in meno per ogni giornata di servizio
Irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Mancata effettuazione di tutti i servizi fondamentali in caso di sciopero o sospensione dei servizi senza giusta motivazione	Da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni giorno di sciopero
Utilizzo di personale privo di divise aziendali	Da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00 per ogni giorno per persona
Inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	Da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione e per giorno

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato lavaggio dei mezzi per un'adeguata igiene	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione
Mancata comunicazione della sostituzione del Responsabile del Cantiere	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Irreperibilità e/o mancata presenza in cantiere del responsabile operativo o suo delegato	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Esecuzione di iniziative non autorizzate dal DEC, relative all'esecuzione dei servizi previsti in appalto (spostamento contenitori o cestini, variazione servizi, ecc.)	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Mancata od incompleta formazione degli operai	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Mancata formazione del personale addetto alla raccolta e trasporto all'utilizzo delle strumentazioni informatizzate delle quali devono essere dotati o che sono installate sui mezzi	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
Mancata e/o errata compilazione dei F.I.R. o documenti di trasporto o registri di carico e scarico ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione/documento oltre addebito di eventuali sanzioni addebitate al Comune da altre autorità per tale inadempienza
Mancata e/o errata trasmissione dei dati od assistenza all'Ente per la compilazione di MUD e ORSO	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione/documento
Altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione
INADEMPIENZA RIFERITA AL TQRIF	PENALE
Mancata rispetto entro i termini previsti dall'art. 32 del presente Capitolato o non corretta gestione, a partire dal quarto mese di servizio compreso, di uno o più obblighi, di competenza dell'I.A., di cui alla tabella 2 Appendice I del TQRIF, per cause imputabili all'I.A.	Da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 10.000,00 per ogni obbligo non attivato o non gestito correttamente, per ogni mese di contestazione
Mancato rispetto di una o più comunicazioni, di competenza dell'I.A., all'Autorità e all'Ente, secondo i criteri di cui all'art. 58 della Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 ed eventuali integrazioni di cui all'art. 32 del presente Capitolato	Da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni singola prestazione che non risulta correttamente comunicata
Mancata esecuzione dei servizi e/o prestazioni migliorative offerte in sede di gara, non indicate nei punti precedenti	Da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 in relazione al

INADEMPIENZA	PENALE
	valore della prestazione non eseguita

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata A/R o pecmail.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pecmail o raccomandata A/R al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'I.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'Ente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, acquisite le eventuali relazioni riservate del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, valutate le controdeduzioni, applica la penale e la determina con la nota con cui comunica l'importo del canone da fatturare nel primo mese successivo all'esecuzione dell'inadempienza o archivia la contestazione entro dieci giorni dalla loro presentazione o, in assenza di controdeduzioni, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

L'ammontare delle sanzioni sarà quindi trattenuto dal primo canone successivo all'inadempienza contestata, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito ovvero l'Ente procede al recupero mediante escussione della garanzia definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate.

A partire dalla prima recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze che dovessero superare il valore del 10% del canone annuo (calcolato sull'anno solare), così come disposto dall'art. 19.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme di cui al comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Risoluzione e recesso del contratto

Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, L'Ente può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, come previsto dall'art. 122 del Codice:

1. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
2. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
3. l'impresa aggiudicataria si trova, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla procedura di gara;
4. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, l'Ente risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'I.A., come previsto dall'art. 122 del Codice:

1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, anche per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'I.A., tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e per i seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso (i) la mancata attivazione del sistema informativo duale avente le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente capitolato, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, o (ii) la mancata fornitura ed attivazione dell'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple avente le caratteristiche di cui all'art. 29 del presente capitolato, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, o (iii) la mancata attivazione di strumentazioni informatiche (hardware e software) e l'avvio della registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, di competenza dell'I.A., di cui all'art. 32 del presente capitolato, relative al TQRIF, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti;
- 2) inadempimenti che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) dell'ammontare annuo netto contrattuale ai sensi dell'articolo 17 del presente capitolato
- 3) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- 4) cessione o subappalto totale o parziale in violazione di quanto previsto nel presente capitolato e nelle normative vigenti in tale materia;
- 5) difformità dei mezzi per lo svolgimento del servizio e delle attrezzature fornite, per un periodo superiore a tre mesi, rispetto quanto espressamente dichiarato nel progetto offerta allegato al contratto di cui all'art. 4 del presente capitolato, salvo il caso in cui tale difformità sia stata autorizzata dall'Ente;
- 6) difformità del personale per lo svolgimento del servizio, in riferimento a numero e mansioni, per un periodo superiore a tre mesi, rispetto quanto espressamente dichiarato nel progetto offerta allegato al contratto di cui all'art. 4 del presente capitolato, salvo il caso in cui tale difformità sia stata autorizzata dall'Ente;

- 7) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione a qualsiasi procedura concorsuale e/o interdittiva disposta dall'Autorità Giudiziaria;
- 8) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 9) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione e/o per reati per violazioni delle norme ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- 10) mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 11) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'I.A. rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna un termine all'I.A. che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'I.A., fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi su esposti, l'impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Per quanto non indicato si rimanda all'art. 122 del Codice.

Recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'impresa appaltatrice mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Ente mediante una formale comunicazione all'I.A. da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali (elenco non esaustivo):

- D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- Delibera ARERA n.15/2022 e s.m.i.;
- Delibera ARERA n.444/2019 e s.m.i.;
- Delibera ARERA n.443/2019 ed allegato MTR e s.m.i.;
- D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 e s.m.i.;
- DM Ambiente 20 aprile 2017;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022;
- D.lgs 205/2010;

- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 21 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto il Foro competente è quello di L'Aquila.

È comunque facoltà delle parti ricorrere agli istituti previsti dal Libro V - Titolo II "I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" – del D.Lgs. 36/2003 ed in particolare dagli artt. 210, 211, 212.

Ove le parti decidano di non esercitare la facoltà prevista dal comma precedente, ovvero, pur esercitandola, la controversia non venga comunque composta e risolta, la stessa sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

L'impresa appaltatrice è tenuta a versare un contributo una tantum per le spese di pubblicazione e per le varie fasi di espletamento della procedura di gara, da versarsi entro due mesi dall'avvio dei servizi secondo le modalità e l'importo comunicati dall'Ente.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- Alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo;
- A stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso;
- A stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto e, in caso di rinnovo o proroga, fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente ed i Comuni, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;
 - b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;
 - c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO e inquinamento).

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è edotta dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Ente ritenuta necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale ivi compresa la documentazione relativa alla vigilanza sanitaria.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative dovranno essere dimostrate attraverso produzione di copie degli attestati di formazione unitamente ad un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice con la quale viene attestata la conformità con l'originale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 25 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

Con riferimento all'art. 57, comma 1, del Codice, e coerentemente con l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Corte di Giustizia e dall'ANAC, l'impresa aggiudicataria dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico, per tutta la durata dell'appalto, il personale che risulta impiegato nelle attuali imprese appaltatrici dei servizi (di cui all'allegato B, del Disciplinare Tecnico), coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le proprie esigenze tecnico-organizzative.

Il personale dovrà essere individuato nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 che prevede l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Nel rispetto dell'art. 102 del Codice, inoltre, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione del C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro in conformità all'art. 4.2.19, comma 2, dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 che cita: *"per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, il personale è inquadrato con contratti che rispettano integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore (Servizi Ambientali 2022-2024) e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei contratti citati. È inoltre integralmente rispettato quanto previsto dai contratti nazionali per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale e per tutte le indennità o elementi retributivi connessi a particolari modalità della prestazione"*;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui al precedente comma, la concorrente indica nel Progetto di assorbimento allegato all'offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. L'Ente verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'impresa appaltatrice, inoltre, sarà tenuta a:

- 1) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 2) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 4) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione alle specifiche mansioni, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente (i.e. D.Lgs. 81/2008, ecc.),
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dati,
- attività di vigilanza ecologica (controllo conferimenti utenze, ecc.),
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

L'I.A., ove richiesto, deve fornire all'Ente documentazione comprovante, per ogni operatore, la formazione svolta con dettaglio di informazioni (i.e. tipo di corso somministrato, contenuti, ore di corso, modalità di valutazione, ente erogatore della formazione, calendario degli aggiornamenti).

L'I.A., prima dell'avvio del nuovo servizio, deve garantire un'adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna delle attrezzature e dei materiali di consumo e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia, per l'intera vigenza contrattuale, nell'attività di vigilanza ecologica e di espletamento del servizio di raccolta e servizi di igiene urbana.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

Qualora, durante la durata dell'appalto, dovessero verificarsi dei pensionamenti del personale presente in cantiere, l'I.A. non sarà tenuta al reintegro di unità lavorative, qualora, a seguito di istruttoria condotta dal DEC, risultasse sufficiente il personale presente per ragioni riconducibili ad una variazione delle condizioni iniziali (ad esempio in caso di riduzione della popolazione/utenze da servire, riduzione, nei limiti di legge, dei servizi dati in appalto, ottimizzazione dei servizi o maggiore efficienza, ecc.). In tal caso si procederà alla rimodulazione del canone da corrispondere all'I.A.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie al loro espletamento.

La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale, i contenitori previsti nell'Offerta Tecnica devono essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti.

L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro. I mezzi dedicati alla raccolta domiciliare dei rifiuti dovranno avere immatricolazione **non precedente all'anno 2020**.

I mezzi devono essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della Motorizzazione.

I mezzi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione ed idonei per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo quanto riportato dal Decreto 3 giugno 2014 n. 120 e dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo stesso.

I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta devono essere dotati, pena la loro immediata sostituzione, di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio.

Ai fini della sicurezza, in particolare, i mezzi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

- Mezzi raccolta rifiuti con piano di carico ribassato $\leq 1,2$ metri,
- Mezzi a compattazione con cabina di guida con sistema agevolato per salire e scendere dal mezzo (per esempio cabina ribassata, riduzione numero gradini),
- Mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti in modalità monoperatore prevalentemente con guida a destra, con aperture laterali su entrambi i lati,
- Mezzi a vasca e costipatori, fino a 8 mc, per raccolta rifiuti a carico posteriore con cestello integrato, fisso o mobile (sacca), su volta bidoni/cassonetti,
- Mezzi dotati di pedane posteriori omologate.

Detti dispositivi devono essere costantemente tenuti in efficienza dell'impresa appaltatrice. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale.

L'impresa appaltatrice deve garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti.

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli.

Le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente norma tecnica CUNA.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

L'impresa appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

L'impresa appaltatrice s'impegna a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice deve mantenere tutti i mezzi, per tutta la durata dell'appalto, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sostituzione immediata per assicurare la continuità del servizio. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

L'impresa appaltatrice deve garantire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale, ed in particolare, di classe minima Euro 6.

Tutti gli automezzi devono recare la dicitura “Servizi di igiene urbana” e il nominativo dell’impresa appaltatrice. Inoltre, sugli automezzi deve essere riportato il numero verde per le segnalazioni dei cittadini all’impresa appaltatrice. Dette scritte dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente visibili.

Inoltre, tutti i mezzi di servizio per la raccolta domiciliare dovranno essere dotati di idonea strumentazione atta alla lettura dei tag apposti sui sacchi o contenitori esposti dagli utenti. Il sistema di lettura impiegato sui mezzi di raccolta dovrà essere realizzato in modo tale da impedire letture dei codici non pertinenti, errati o contraffatti. Il margine di errore del sistema di lettura deve essere inferiore allo 0,5%. La trasmissione dati tra i dispositivi di raccolta e server, al termine delle operazioni di raccolta, deve disporre di adeguati livelli di sicurezza al fine di prevenire ed evitare possibili perdite di dati. Il sistema dovrà inoltre essere idoneo alla memorizzazione e conservazione delle registrazioni relative a più giorni di servizio, in caso di mancato scarico o assenza di linea di trasmissione.

Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a console remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

Spettano all’I.A. tutte le eventuali procedure necessarie per l’attuazione di quanto sopra specificato, inclusa, ove necessario, la stipula di accordi con le rappresentanze sindacali e/o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A tal proposito il sistema deve essere dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:

- Localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell’operatore;
- Possibilità di aggiungere ulteriori layer, alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra il fornitore e l’Ente;
- Localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time;
- Tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (messa in funzione delle spazzole) per le spazzatrici;
- Confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi;
- Rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

Il sistema deve in particolare rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:

- Coordinate geografiche,
- Data ed ora (ore, minuti e secondi),
- Velocità istantanea,
- Km parziali percorsi,
- Stato operativo.

La soluzione dovrà inoltre essere in grado di rilevare e trasmettere tutti i guasti, le avarie o le anomalie di servizio con relative coordinate geografiche.

Il tracciato dovrà garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software GIS (Teleatlas, Navteq, Arcview, Autocad, Google Earth, Dbcad, Terranova Sharc, MapInfo, ArcGIS, GeoMedia, ecc.).

Tutti i dati sopra richiamati dovranno essere inviati direttamente dagli automezzi al server di cui al sistema centrale, su tracciato standard concordato tra Ente e Impresa, con frequenza non superiore ai cinque minuti utilizzando la comunicazione GPRS o superiore. L'I.A. deve garantire che i dati trasmessi al sistema centrale siano immediatamente visibili, tramite accesso ad apposito portale web, anche da parte dell'Ente.

Per la misurazione dei conferimenti ogni singolo operatore dovrà essere dotato di un lettore RFID portatile, con GPS integrato, in grado di leggere ad una distanza ravvicinata il tag presente sui contenitori/sacchi. La trasmissione del dato dal lettore RFID presso il server centrale dovrà essere garantita dal canale GPRS. Il dispositivo dovrà offrire la possibilità di inviare delle segnalazioni degli operatori nel caso di non conformità più o meno gravi nel processo di raccolta da parte delle utenze.

Ogni lettore RFID dovrà trasmettere a console remota e/o a server centrale i dati di conferimento. L'I.A. deve garantire che i dati trasmessi al sistema centrale, siano immediatamente visibili, tramite accesso ad apposito portale web, anche da parte dell'Ente.

Il sistema, che dovrà essere lo stesso utilizzato per la ricezione dei dati trasmessi dai mezzi, deve essere in grado di:

- Geo-riferire le utenze domestiche e non domestiche;
- Consentire l'associazione tra le utenze e la dotazione di contenitori forniti dall'I.A.,
- Definire la zonazione del territorio finalizzata anche alla definizione dei giri di raccolta da parte dell'I.A.;
- Offrire la reportistica necessaria a verificare i conferimenti delle utenze domestiche e non domestiche, con la possibilità di definire tali report per zona, fascia temporale, tipologia di utenza, frazione merceologica raccolta;
- In accordo con l'utilizzo dei mezzi, di rappresentare graficamente i vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

Il sistema informativo dovrà essere conforme agli standard fissati dalle norme europee in tema di privacy presenti nel regolamento GDPR e, dovendo essere erogato in modalità cloud, alle certificazioni "Cloud per la PA" fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgiD).

Detto sistema informativo deve essere in grado di integrare tutti i dati di raccolta inclusi quelli che saranno acquisiti da eventuali strutture informatizzate.

La consultazione in tempo reale dei dati dovrà essere garantita all'Ente, oltre che sui computer di ufficio, anche sui tablet e sui cellulari mediante apposita applicazione scaricabile via internet.

Tali dati dovranno inoltre essere trasmessi all'Ente su supporto magnetico con frequenza settimanale. La soluzione deve permettere la completa parametrizzazione dell'intero sistema (frequenza di campionamento, frequenza di invio dei dati a terra, ecc.).

La soluzione dovrà essere in grado di garantire la memorizzazione dei dati di localizzazione per tutta la durata del servizio, per l'intera flotta utilizzata ed oggetto del servizio di localizzazione.

I contenitori attualmente forniti alle utenze sono di proprietà dell'Ente.

L'impresa appaltatrice dovrà dotare tutte le utenze di contenitori e sacchi, per i servizi oggetto di appalto, che:

- Rechino il logo e nome dell'Ente ed il numero verde per le chiamate da parte degli utenti all'I.A.;

- Siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa indicata nel Disciplinare Tecnico;
- Siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022;
- Per i contenitori rigidi monoutenza, siano impilabili, dotati di sportello frontale, chiusura antirandagismo e stampa IML a colori riportante le indicazioni del punto successivo;
- Rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro (i contenuti della stampa dovranno essere concordati con l'Ente);
- Siano provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge;
- Limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico devono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessere magnetica, chiave, ecc.).

Spetta all'impresa appaltatrice il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi impiegati. Spetta all'impresa appaltatrice la sostituzione dei contenitori obsoleti e di quelli eventualmente danneggiati o incendiati e l'assicurazione R.C.T. degli stessi.

Spetta inoltre all'impresa appaltatrice il reintegro gratuito dei contenitori danneggiati od obsoleti delle utenze non domestiche, od il ripristino del transponder ove assente o non funzionante, compresa inizializzazione.

Spetta inoltre all'impresa appaltatrice il reintegro gratuito dei contenitori smarriti o sottratti all'utenza, dietro presentazione di autodichiarazione che ne attesti le motivazioni.

L'impresa appaltatrice si assume inoltre il rischio connesso all'esposizione dei contenitori (furto, danneggiamento o altro) senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti o dell'Ente.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 – Centri Servizi dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice, al momento dell'affidamento del servizio, dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell'Ente o entro 30 km computati dalla sede del municipio dell'Ente, qualificato come "unità locale", comprendente rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico e posta elettronica.

Il Centro Servizi dovrà essere perfettamente agibile ed utilizzabile al massimo entro giorni 180 (centottanta) dalla data di inizio del servizio.

Rimangono a carico dell'Impresa tutti i costi per il viaggio di andata e ritorno dal suddetto sito/i al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail) che dovranno essere comunicati all'Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto.

L'impresa si obbliga a rimuovere dall'incarico il Responsabile Operativo designato dall'Impresa qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell'Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Gli oneri per la relativa gestione dell'unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.

ART. 28 – Ecosportello

Oltre a quanto indicato al precedente art. 27 e all'Art. 18 del Disciplinare Tecnico, l'I.A. ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale ed il materiale di consumo per l'attivazione, entro due mesi dall'affidamento del servizio, di un ufficio relazioni con il pubblico (ecosportello), di tipo **online**, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o *web chat*.

ART. 29 - Calendario dei servizi, comunicazione e applicazione informativa

L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare, entro il 1° dicembre di ogni anno, un **calendario informativo** rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti. Dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il servizio che verrà effettuato distinto per ogni materiale di raccolta. Il calendario dovrà riportare le informazioni su eventuali variazioni dei giorni di raccolta in occasione delle festività ricorrenti per tutta la durata dell'anno successivo.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario di cui al precedente comma e del materiale informativo, compreso quello eventualmente predisposto dall'Ente.

L'impresa appaltatrice è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per l'avvio dei nuovi servizi e negli anni successivi secondo le modalità indicate in sede di offerta tecnica ed in conformità ai requisiti di cui al DM 23 giugno 2022 e dovrà prevedere per tali attività, ad esclusione degli oneri per la gestione dell'ecosportello di cui all'art. 28, almeno l'**1%** del canone medio annuo offerto per ogni anno di appalto, concordando le stesse con l'Ente.

Per ogni annualità di vigenza contrattuale, la Ditta sarà tenuta a sottoporre all'Ente un Piano dettagliato delle attività di comunicazione, entro l'11° mese dell'anno precedente, per la sua approvazione. Nel caso in cui l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione, potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla a pretendere da parte dell'impresa appaltatrice.

Tutti i materiali cartacei dovranno essere realizzati in carta riciclata certificata. Non sarà ammesso il ricorso alla carta ecologica. Eventuali gadget o strumenti di comunicazione non cartacei dovranno comunque essere realizzati in materiale riciclato.

L'I.A. deve prevedere nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma gratuita all'Ente e a tutte le utenze, di un'**applicazione informativa** per dispositivi Android ed iOS (smartphone e tablet).

Gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere con l'utilizzo dell'applicazione sono:

- che tale applicazione diventi uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini del miglioramento del servizio di igiene urbana;
- che tale applicazione sia facilmente riconoscibile ed utilizzabile sia da parte delle utenze residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.);
- che tale applicazione sia in linea con i principi dell'economia circolare permettendo al cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto prima che diventi rifiuto, facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti sostenibili ed alla riduzione dei rifiuti.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tale applicazione dovrà essere di “ultima generazione”, ovvero dovrà contenere i seguenti strumenti minimi:

- glossario/dizionario dei rifiuti aggiornato in base alle indicazioni degli utenti
- geolocalizzazione delle utenze
- calendario delle raccolte domiciliari, anche differenti su più zone dello stesso Comune
- interattività con gli utenti, per permettere una comunicazione bidirezionale tra Cittadini e Ente o Gestore tramite applicazione attraverso:
 - comunicazioni push dall'Ente ai Cittadini, comprese notifiche per erogazione servizi prossimi all'utenza (programmazione spazzamenti con divieti di sosta, presenza Isole Informatizzate, presenza ed apertura sportelli informativi, eventi/azioni di comunicazione e sensibilizzazione, ecc.),
 - invio richieste di informazioni dai Cittadini verso il servizio e ricezione delle risposte/feedback,
 - possibilità da parte dell'utente di richiesta servizi a chiamata e conferma da parte del Gestore di indicazione della data di prelievo,
 - possibilità per l'utenza di autenticarsi tramite tessera sanitaria o codice identificativo del contenitore iscritto nel ruolo TARI,
 - possibilità di inviare all'utenza profilata, nella giornata precedente di ritiro, un promemoria chiedendo di comunicare l'intenzione o meno di conferire il proprio rifiuto e possibilità di trasmettere tale comunicazione al sistema informativo dell'impresa aggiudicataria,
 - funzionalità che permettano all'utente di verificare ed autocertificare l'associazione tra utenza, contenitore, TAG e codice univoco,
 - possibilità da parte dell'utente di conoscere la propria posizione in merito all'applicazione della tariffa puntuale o metodi simili attivati dall'Ente o dal Gestore, attraverso il numero di conferimenti per tipologia di rifiuto soggetto a contabilizzazione, altre azioni di riduzione rifiuti contabilizzate (compostaggio domestico, riutilizzo, ecc.), esiti eventuali controlli ispettivi, valutazione dell'impatto ambientale conseguente ed eventuale scontistica applicata dall'Ente o dal Gestore,
 - garantire il collegamento al portale web in capo all'I.A., previsto nel sistema informativo duale di cui al Disciplinare Tecnico, in modo da rendere fruibile alle utenze le informazioni ivi contenute che l'Ente voglia condividere.

Inoltre, visto il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019 approvato con DPCM del 31 maggio 2017, visto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha delineato un percorso di qualificazione per i fornitori *Software as a service* (Saas) della Pubblica Amministrazione (PA), affinché le stesse possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità, e che le qualificazioni assicurano che i servizi *Software as a service* (Saas) per il Cloud della Pubblica Amministrazione siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici, l'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple deve avere acquisito qualificazione AgID ed essere iscritta tra i

fornitori AgID di Software as a service (SaaS) della Pubblica Amministrazione ed inserita nel Cloud Marketplace AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018.

ART. 30 - Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà a iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 31 – Avvio dei servizi e fase transitoria

L'impresa appaltatrice avvierà, **dal primo giorno** di affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, sull'intero territorio, i servizi di cui all'art. 1 come segue:

- 1) Lettera a), punto 1 e 6, con le attuali modalità operative, restando a suo esclusivo carico sia la sostituzione di eventuali contenitori stradali, sia le necessarie indagini conoscitive del territorio, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente;
- 2) Lettera a), punti 2, 3, 4, 5 e 6 e Lettera b) e f) con le modalità indicate nel presente CSA ed allegati, integrate da eventuali offerte migliorative descritte nell'offerta dell'aggiudicatario;

L'impresa appaltatrice avvierà, **entro sei mesi** dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, i nuovi servizi di raccolta di cui alla Lettera a) punto 1 e 6 dell'art. 1, con le modalità indicate nel presente CSA ed allegati comprese eventuali offerte migliorative descritte nell'offerta dell'aggiudicatario, oltre al sistema informativo duale di cui alla Lettera c) dell'art. 1 e di cui all'art. 6, e l'attivazione/fruibilità dell'applicazione informativa di cui all'art. 29 e l'attivazione di ogni obbligo di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF di cui alla Lettera c) dell'art. 1, oltre ad ogni altra attività prevista nel disciplinare tecnico e non specificata all'art. 1.

Entro tale periodo, indicato al precedente comma, la ditta dovrà attivare tutte le iniziative necessarie e precisamente:

- Elaborare la Banca Dati Utenze secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Ente;
- Provvedere al magazzino/deposito provvisorio per le eventuali forniture da consegnare alle utenze, alla preparazione delle fasi di consegna, presso il proprio Centro Servizi o mediante reperimento di idonea area, il tutto a propria cura e spese;
- Provvedere alla fornitura, presso le utenze, dei materiali indicati in sede di gara;
- Provvedere all'inizializzazione ed eventuale installazione dei tag su tutti i contenitori in dotazione alle utenze del territorio;
- Provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo;
- Provvedere alla eventuale rimozione e deposito presso un sito autorizzato dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio e non riutilizzati.

Per le utenze che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale la ditta dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 17.

ART. 32 – Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

Ai sensi della Delibera ARERA n.15/2022 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”, di seguito anche TQRIF, l’Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto degli standard di qualità contrattuale o tecnica secondo lo **Schema Regolatorio I** di cui all’art. 3 della citata Delibera, computati su base annua, a partire dal primo anno solare successivo all’avvio della fase a regime.

Con riferimento a quanto indicato nel TQRIF, di seguito si specificano alcuni adempimenti, oneri e responsabilità a carico dell’Impresa Appaltatrice.

Ai sensi dell’art. 2 comma 4) del TQRIF, i Comuni, in qualità di Ente territorialmente competente, individuano l’Impresa Appaltatrice come soggetto obbligato al rispetto degli adempimenti inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti sia le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade sia le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

In conformità all’art. 5 del TQRIF, è a carico dell’Impresa Appaltatrice la redazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, compresa la sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul proprio sito web e sul portale web in capo all’I.A., previsto nel sistema informativo duale.

Ai sensi dell’art. 19 del TQRIF, l’Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione uno sportello online (che può corrispondere al portale web in capo all’I.A., previsto nel sistema informativo duale), accessibile dalla home page del proprio sito internet e raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l’utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat.

Eventuali reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio attinenti alla gestione tariffe dovranno essere inoltrate dall’Impresa Appaltatrice, in accordo con l’articolo 50 del TQRIF, all’Ufficio di riferimento dell’Ente, per permettere all’Ufficio stesso di formulare adeguata risposta nei tempi previsti dal TQRIF. Le risposte all’utenza tramite i canali previsti dal TQRIF sono sempre competenza, onere e responsabilità dell’Impresa Appaltatrice. L’Ente e l’Impresa Appaltatrice, all’avvio dei servizi, definiranno apposito protocollo che regoli i tempi per garantire il rispetto degli adempimenti previsti dal TQRIF.

Ai sensi dell’art. 20 del TQRIF, l’Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di disporre di un numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico deve consentire all’utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Con riferimento all’art. 48.1 del TQRIF l’Impresa Appaltatrice garantisce:

- il passaggio diretto, anche mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all’Ente da parte del gestore del pronto intervento per le richieste relative alla rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie.
- il passaggio diretto, anche mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all’utente od all’Ente da parte del gestore del pronto intervento per le richieste relative ad errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della

raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Per il servizio di Pronto Intervento si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Ai sensi dell'art. 29 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio su chiamata, senza oneri aggiuntivi secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico. Inoltre, i Comuni, in qualità di Ente territorialmente competente, estendono l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione, secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico.

Ai sensi dell'art. 35 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, ove presenti, predispone una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità, indicando per ciascuna di esse il numero di contenitori e le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato. Durante la vigenza contrattuale dovranno essere opportunamente tracciati, con cadenza massima trimestrale, eventuali aggiornamenti della mappatura.

Inoltre, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a predisporre un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità, ove presenti, di cui al precedente comma, al fine di verificare la diffusione dei contenitori non sovra-riempiti. In alternativa potrà attivare, su ogni contenitore in oggetto, un sistema di telecontrollo del livello di riempimento coerente con le indicazioni del TQRIF.

Ai sensi dell'art. 35 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, predispone un Programma delle attività di raccolta e trasporto, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni previste nel TQRIF.

Oltre alle informazioni ed ai dati previsti dal TQRIF, l'Impresa Appaltatrice deve registrare tutte le informazioni richieste nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, compreso ogni singolo conferimento da parte delle utenze relativo a servizi di raccolta domiciliare (esclusivamente per contenitori rigidi), a servizi di raccolta su chiamata, raccolte itineranti e presso isole ecologiche informatizzate.

L'Ente deve poter accedere in tempo reale a tale registro nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato.

L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire il rispetto di quanto previsto, per le parti di sua competenza, nei diversi articoli del TQRIF e come eventualmente integrato nel presente articolo, in particolare con riferimento: i) ai contenuti informativi minimi; ii) agli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani; iii) alle modalità di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità; iv) alla comunicazione ad ARERA e all'Ente, in qualità di Ente territorialmente competente, e alla pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti.

L'Impresa Appaltatrice dovrà avviare, **entro tre mesi dall'affidamento del servizio** formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, con riferimento al TQRIF, ogni modalità di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, per le parti di sua competenza, ed ogni altro successivo adempimento (regolamentazione procedure, eventuali aggiornamenti di regolamenti e comunicazioni all'utenza, adeguamento TITR - Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti - allegato alla Delibera ARERA n. 444/2019, attivazione od aggiornamenti siti web o portali, attivazione numeri verde, attivazione sportelli online e fisici, ogni altro obbligo di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF, ecc.), secondo quanto previsto nei diversi articoli del TQRIF e come eventualmente integrato nel presente articolo e nei documenti di gara.

Per quanto non espresso nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si rimanda a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione ARERA con Deliberazione n. 15/2022 "Regolazione della qualità del

servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con riferimento al rispetto dei livelli e degli indicatori di qualità dei servizi relativi allo schema regolatorio I.

ART. 33 – Redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e tributo/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

L’I.A., per le attività oggetto di appalto è da considerarsi **il gestore del servizio** ai sensi della Delibera n.363/2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, quindi, ha il compito di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Modello Tariffario (MTR-2) allegato alla citata Delibera n.363/2021 e successive modifiche, provvedendo, quindi, a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal citato Metodo Tariffario (MTR-2), nonché di corredare il piano con una dichiarazione “attestante la veridicità” e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili.

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno di appalto, determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento come risultanti da fonti contabili obbligatorie (ad esclusione del primo e secondo anno di servizio).

Il gestore, successivamente, deve trasmettere il PEF “grezzo” all’ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l’approvazione dell’articolazione tariffaria da parte del Comune nel rispetto delle scadenze di legge.

Secondo il MTR, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell’ETC.

In caso di inerzia del gestore (i.e. l’Impresa Appaltatrice per le parti oggetto di appalto) nella predisposizione del Piano economico finanziario, l’Ente Territorialmente Competente (ETC) che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all’Autorità (ARERA), informando contestualmente il gestore. L’Autorità, ricevuta la comunicazione provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori.

In merito ai contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che deve comunque essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall’ETC, si richiama quanto previsto dal MTR vigente anche in merito ad eventuali formati e modelli tipo da utilizzare.

Il PEF dovrà essere allegato da una relazione di accompagnamento i cui contenuti dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR; in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati. Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti (per le parti di competenza e previste dal presente appalto):

- Descrizione del territorio servito;
- Attività effettuate, distinguendo le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione;
- Stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- Ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- Eventuali variazioni attese di perimetro;
- Eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio;
- L’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito;

- Risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- L'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e di riciclo, allegando l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata;
- Il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

Laddove il gestore svolgesse servizi su più Comuni, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità e la relazione di accompagnamento dovrà indicare i criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici applicati nelle relative sezioni), i criteri utilizzati per la eventuale ripartizione dei costi generali e dei cespiti comuni.

L'Ente si riserva l'intenzione di sperimentare procedure di applicazione della tassa/tariffa puntuale di tipo innovativo con l'obiettivo di attivare sistemi di raccolta più aderenti alle effettive esigenze delle utenze anche attraverso servizi personalizzati.

In tal caso l'Impresa Appaltatrice è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione della sperimentazione anche attraverso la stipula di appositi separati accordi tra le parti con separato atto contrattuale dall'Ente, in estensione al contratto principale nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Piano Economico Finanziario, di cui al primo comma, dovrà contenere tutte le eventuali integrazioni o variazioni contrattuali, nei modi e nelle forme sopra descritti.

Piano economico finanziario di affidamento

In ottemperanza allo "Schema di Contratto di Servizio" approvato da ARERA con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023, l'aggiudicatario - a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione – elabora **entro 30 giorni dall'aggiudicazione** e, successivamente, **entro il 31 Gennaio di ogni anno**, il "*Piano Economico Finanziario di Affidamento*" che riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, per le parti di propria competenza, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

L'Aggiudicatario elabora il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

L'aggiudicatario trasmette il *Piano Economico Finanziario di Affidamento alla stazione appaltante e all'AGIR* che valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

A seguito della validazione, l'Ente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* che diventa parte integrante del contratto relativo al presente appalto e sostituisce il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* grezzo redatto dall'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto.

Piano economico di congruità dei servizi a regime

L'aggiudicatario - a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione – **entro 30 giorni dall'aggiudicazione**, elabora il "*Piano Economico di congruità dei servizi a regime*", in cui riporta, per il primo anno a regime, la relazione economica dei servizi, con indicato, per ogni singolo servizio previsto in appalto e complessivamente, almeno i costi riferiti alle seguenti voci: personale, mezzi in esercizio, attrezzature pluriannuali, ammortamento dei mezzi e delle attrezzature, attività fuori produzione, distinti tra personale impiegatizio e di coordinamento, informazione alle utenze, adempimenti previsti dal TQRIF (ecosportello, numero verde, carta della qualità, ecc.), informatizzazione dei servizi, calcolo dell'impronta ecologica ed altri eventuali adempimenti relativi alla sostenibilità ambientale previsti in offerta, eventuali costi di gestione della tariffa, spese generali, utili di impresa, costi di trattamento/ricavo rifiuti, ed ogni altra voce significativa a giustificazione dell'offerta.

Il *Piano Economico di congruità dei servizi a regime* dovrà altresì permettere la verifica di congruità delle risorse indicate nell'offerta tecnica ed i costi riportati nell'offerta economica, per cui dovrà indicare gli eventuali costi di subentro, i costi della sicurezza interna, i costi unitari applicati a personale e mezzi e attrezzature e, per ogni tipologia di rifiuto, eventuali costi di trattamento rifiuti e ricavi dalla vendita di materiali.

L'aggiudicatario trasmette il *Piano economico di congruità dei servizi a regime* alla stazione appaltante e all'AGIR che, verificandone la completezza, la coerenza e la congruità, procede a validazione, oppure richiede eventuali informazioni e dati integrativi fino a conclusiva validazione.

In caso di richiesta di integrazioni, l'aggiudicatario è tenuto a fornire le informazioni e i dati richiesti entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, ed in ogni caso a garantire il completamento della validazione entro 40 giorni dalla data di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso.

A seguito di validazione da parte della stazione appaltante, il *Piano economico di congruità dei servizi a regime* verrà allegato al contratto.

ART. 34 – Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.